



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

## SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

### DETERMINAZIONE N. 50/C del *(data di protocollazione del provvedimento)*

**OGGETTO: "SANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" C.F./R.I. n.ro 08079390723 – Cancellazione d'Ufficio dalla Sezione Speciale delle start-up innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ai sensi dell'art. 40 del D.L. N. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020. Iscrizione nel registro delle imprese.**

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata le Deliberazioni n. 19 del 08.02.2022 e n. 27 del 29.04.2022 in virtù delle quali la Giunta ha assegnato alla sottoscritta l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



- Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. " ..... *L'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: ... b) e' costituita da non più di sessanta mesi); ..."*;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 8, della citata normativa " *Per le start – up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione"*;
- Vista la Circolare n. 3696/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;
- Preso atto della norma emergenziale di cui all'art. 38, comma 5, del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77, con la quale è stato stabilito che " *Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 170 del 2012, e' prorogato di 12 mesi"*;
- Preso atto e condiviso il contenuto della Circolare n. 3724/C adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/06/2020, interpretativa dell'articolo 38, comma 5, del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77;
- Rilevato, pertanto, che tutte le start-up innovative o incubatori certificati iscritte nell'apposita sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 avrebbero potuto conservare la predetta iscrizione per un periodo ulteriore di 12 mesi e, comunque, non superiore a 72 mesi dalla loro costituzione;
- Preso atto che la società " **SANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**" C.F./R.I. n.ro **08079390723**, costituita in data 2 ottobre 2017, alla data odierna, non possiede più il requisito sopra richiamato in quanto risulta essere costituita da oltre 72 (settantadue) mesi;
- Vista la segnalazione informativa trasmessa tramite PEC all'impresa interessata in data 26 settembre 2023, prot. n. 91260/U , con la quale è stata evidenziata la perdita del suddetto requisito temporale, ai



- sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione speciale, permanendo l'iscrizione in sezione ordinaria;
- Verificato che, a tutt'oggi, non risultano essere state prodotte controdeduzioni dalla medesima impresa finalizzata alla volontaria richiesta di cancellazione dalla sezione speciale "Start-up Innovative" o al passaggio nella corrispondente sezione delle PMI Innovative;
  - Rilevato che con l'entrata in vigore dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, sono state modificate e semplificate, tra l'altro, le procedure d'Ufficio di cancellazione dalla sezione speciale del Registro Imprese di appartenenza delle START-UP innovative non più in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
  - Preso atto, in particolare, che il comma 9 del suddetto articolo 40 ha modificato il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevedendo che: *"Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15."*;
  - Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione dell'impresa dalla predetta Sezione Speciale, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
  - Visto il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 marzo 2016 n. 79330 in merito all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale;
  - Rilevato, pertanto, che tra i compiti affidati al Conservatore del Registro delle Imprese rientra quello di adottare il provvedimento *de quo*;



- Vista la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla condotta cui gli enti camerali devono attenersi in relazione a quanto prescritto dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012, così come modificato dal richiamato D.L. n. 76/2020 e s.m.i., i cui principi ai quali attenersi risultano essere stati confermati dal medesimo Dicastero con la Lettera Circolare protocollata in data 30 settembre 2021 al n.ro U/0278980;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dalla Sezione Speciale delle "Start-Up Innovative" del Registro delle Imprese di Bari, della società "SANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" C.F./R.I. n.ro 08079390723 con sede legale in BARI (BA) Via Principe Amedeo, n.ro 194, permanendo l'iscrizione della stessa nella Sezione Ordinaria.**

Dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n.ro 603152 e che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale della società, risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 2189 del Codice Civile.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**(Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)**

***Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 82/2005***